

Accordo per la disciplina dell'istituto relativo alla “Cessione ferie” (art. 48 C.C.P.L. dd. 01/10/2018)

Il giorno 28 del mese di APRILE 2022, tra i soggetti sottoindicati:

a). in rappresentanza della Comunità Valsugana e Tesino:

dott.ssa Biscaro Sonia

Segretario dell'Ente

b). in rappresentanza delle OO.SS. i delegati:

Stefano Leonardi

per la C.G.I.L. - Funzione Pubblica

Carlo Mazzoni
Renzo Bortolotti

per la C.I.S.L. - FPS

per la F.E.N.A.L.T. - Enti Locali

per la U.I.L. - FPL

PREMESSO CHE.

- ✓ l'art. 48 del CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018 dispone che, in attuazione dell'art. 1 della legge provinciale n. 7 di data 28 maggio 2018, i lavoratori a tempo indeterminato possono cedere a titolo gratuito le ferie da loro maturate e non fruite, eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane l'anno, a dipendenti dello stesso datore di lavoro e medesimo comparto contrattuale, di pari – o inferiore – categoria/livello di inquadramento e di pari – o inferiore – regime orario che abbiano necessità di assistenza di figli minori le cui particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti ovvero debbano fronteggiare gravi necessità personali e familiari. E' esclusa ogni forma di conguaglio anche di natura monetaria;
- ✓ la suddetta disposizione contrattuale rinvia la definizione delle modalità di regolamentazione ad accordi decentrati e/o di settore;
- ✓ le parti sono concordi nel ritenere che la solidarietà collettiva tra dipendenti dello stesso Ente sia un valore aggiunto che consente di accrescere il senso di appartenenza e di rafforzare i rapporti di colleganza, migliorando il clima di lavoro, anche in coerenza con gli obiettivi contenuti nella certificazione "Family Audit".

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO

di introdurre tale forma di supporto nei confronti dei dipendenti che si trovino in situazioni di difficoltà e di approvare le seguenti modalità di gestione dell'istituto.

1. Finalità e obiettivi

La Comunità Valsugana e Tesino, per brevità Comunità, attraverso l'adozione del presente Accordo, disciplina l'istituto delle ferie solidali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 48 del CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018, intervenendo a supporto dei lavoratori che abbiano necessità di assistere i figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute ovvero debbano fronteggiare gravi necessità personali e familiari.

L'applicazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è teso ad accrescere il benessere organizzativo, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro.

2. Ambito di applicazione

Il presente Accordo disciplina la cessione, su base volontaria e a titolo gratuito, da parte di un dipendente ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute ovvero debbano fronteggiare gravi necessità personali e familiari, parte delle proprie ferie.

L'istituto della cessione delle ferie si applica a tutto il personale della Comunità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e fino ad eventuale approvazione di nuovo accordo e/o al soprallungo di norme sovraordinate incompatibili.

3. Ferie cedibili

Le ferie cedibili a titolo di solidarietà sono le giornate di ferie contrattualmente previste e maturate, eccedenti le 4 settimane annuali, per un massimo di 5 giornate annue. Qualora il dipendente cedente abbia un residuo ferie relative all'anno precedente, potrà cedere anche queste fino al un massimo di ulteriori 5 giorni.

In ogni caso è possibile cedere ferie esclusivamente ad un dipendente di pari – o inferiore – categoria/livello di inquadramento.

Per i dipendenti part-time esiste l'ulteriore vincolo di poter cedere le ferie solo ad un dipendente di pari – o inferiore – regime orario.

Le ferie, nei limiti di cui al presente articolo, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito con lo specifico obbligo di scopo di cui al precedente punto 2.

Il dipendente che ha offerto ferie solidali potrà sempre, in pendenza del loro utilizzo, rientrarne in possesso per proprie esigenze facendone richiesta all'Ufficio gestione del personale della Comunità.

4. Criteri, condizioni e modalità della domanda

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui al precedente punto 2. possono avanzare, in ogni momento, all'Ufficio gestione del personale della

Comunità, specifica richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di ferie solidali per un massimo di 30 giorni lavorativi per ciascuna domanda, utilizzando l'apposita modulistica.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione medica valida al momento della domanda rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata, o altra documentazione equipollente, comprovante lo stato di necessità del minore di cure costanti, o attestante le gravi necessità personali o familiari del dipendente.

5. Raccolta adesioni offerta

L'Ufficio gestione del personale della Comunità, verificata l'istanza pervenuta, procede tempestivamente ad informare tutti i dipendenti dell'esigenza di ferie solidali, garantendo l'anonimato del richiedente, con invito all'adesione su base volontaria.

I dipendenti possono formalizzare per iscritto la propria adesione volontaria alla richiesta tramite la compilazione dell'apposito modulo, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

6. Riconoscimento delle ferie solidali

Sulla base delle disponibilità pervenute al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta e dopo l'effettuazione delle opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, l'Ufficio gestione del personale procederà alla riconversione ed accredito al dipendente, nel sistema informatizzato, dei giorni di ferie allo stesso cedute, fino ad un massimo di 30 per ogni richiesta, riducendo le ferie al personale cedente, con contestuale comunicazione a tutti gli interessati.

Nel caso in cui il numero di giorni offerti dai dipendenti sia superiore al numero di giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti, ove possibile. In caso di impossibilità a riproporzionare verranno utilizzate le ferie in ordine di arrivo e fino a soddisfacimento della richiesta. Nel caso di richieste plurime, se il numero di giorni di ferie offerti è inferiore alle richieste, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Fruizione

La fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le giornate di ferie spettanti, nonché dei riposi compensativi eventualmente maturati e del lavoro straordinario cumulato.

Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità. Una nuova istanza potrà essere presentata dal dipendente negli ultimi 15 giorni di fruizione qualora le condizioni che hanno determinato la richiesta fossero immutate.

Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle "ferie solidali" da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità legittimanti la richiesta, le stesse torneranno proporzionalmente

nella disponibilità degli offerenti.


8. Sicurezza dei dati

La Comunità Valsugana e Tesino assicura che le operazioni di raccolta dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate convengono di sottoscrivere il presente Accordo per la disciplina dell'istituto della "cessione delle ferie", che avrà carattere sperimentale e che entrerà in vigore a decorre dalla data di sottoscrizione.

Per la Comunità Valsugana e Tesino

Il Segretario dott.ssa Biscaro Sonia





Per le Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. - Funzione Pubblica

per la C.I.S.L. – FPS

per la F.E.N.A.L.T. - Enti Locali

per la U.I.L. – FPL



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

ALL'UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
Piazzetta Ceschi, 1
38051 BORGO VALS. (TN)

MODELLO RICHIESTA FERIE SOLIDALI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a
tempo indeterminato il _____, dipendente a
nella figura professionale di
categoria _____ livello
con rapporto di lavoro a:

tempo pieno
 tempo parziale a _____ ore settimanali

CHIEDE

l'utilizzo delle FERIE SOLIDALI per complessivi _____ giorni (massimo 30 giorni a
richiesta) per il seguente motivo:

assistenza al/la figlio/a minore _____ nato/a
a _____ il _____ le cui particolari
condizioni di salute necessitano di cure costanti

gravi necessità personali e familiari (*specificare*) _____

Si allega la seguente documentazione (*specificare*) _____

Data _____

Firma _____

luca alli v

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

ALL'UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
Piazzetta Ceschi, 1
38051 BORGO VALS. (TN)

MODELLO CESSIONE FERIE SOLIDALI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
tempo indeterminato il _____, dipendente a _____
nella figura professionale di _____
categoria _____ livello _____
con rapporto di lavoro a: _____

tempo pieno
 tempo parziale a _____ ore settimanali

visto l'avviso relativo alla richiesta di ferie solidali da parte di dipendenti della Comunità

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ

a cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, n. _____ giornate di ferie.

Data _____

Firma _____

